



Comune di Urago d'Oglio
Provincia di Brescia

Decreto n. 7 del 16-07-2024

**OGGETTO: DECRETO ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AL SEGRETARIO -
MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE -
RICONOSCIMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO.**

IL SINDACO

Visto il decreto della Prefettura di Milano n. 107 del 24/06/2024 con il quale è stata assegnata la titolarità della sede di segreteria convenzionata Calcio - Urago d'Oglio e Antegnate alla dott.ssa Franca Moroli, iscritta all'albo dei Segretari Comunali e Provinciali in fascia A;

Dato atto che:

- il Sindaco del Comune di Calcio, con decreto n. 5 in data 25/06/2024 ha nominato, con decorrenza 25/06/2024, Segretario titolare la dott.ssa Franca Moroli;
- con proprio decreto n. 5 del 28/6/2024, il Segretario titolare è stato nominato ad interim Responsabile dell'Area Affari Generali, in assenza di professionalità interne idonee;

Dato atto altresì che il Segretario Comunale:

- è Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente;
- è titolare dell'accesso civico
- è Responsabile del controllo interno successivo di regolarità amministrativa degli atti amministrativi dell'ente, così come disposto dal vigente Regolamento sui controlli interni;
- esercita le funzioni di Nucleo di valutazione;
- è titolare dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari;

Visti:

- l'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali del 16/5/2001, in base al quale gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento (*il cui valore inizialmente fissato dall'art. 41, comma 3, del medesimo CCNL, è stato in ultimo rideterminato dall'art. 107 del CCNL firmato in data 17/12/2020*) secondo le condizioni, i criteri ed i parametri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale;
- l'accordo integrativo del 22/12/2003 di categoria, che, al fine della corresponsione della suddetta maggiorazione, stabilisce:
 - ✓ le condizioni oggettive e soggettive;
 - ✓ l'importo, che, tenuto conto della rilevanza dell'ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento, anche in presenza di convenzione e indipendentemente dal numero di comuni aderenti;
 - ✓ la stessa assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario;

Dato atto che:

- il Segretario svolge le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lett. d) del T.U.E.L. ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- il Segretario nominato ai sensi dell'art. 97 T.U.E.L. al pari dei responsabili apicali, ha tutti i poteri di rappresentanza verso l'esterno;

Considerato che:

- i servizi e procedimenti in capo al Segretario in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali, si aggiungono alle funzioni previste dalla legge;
- il Segretario potrà svolgere peraltro funzioni dirigenziali, anche in esecuzione della L. n. 35/2012 sui poteri sostitutivi in caso di inerzia dei funzionari (art. 2, comma 9 bis-ter-quater-quinquies L. n. 241/1990);

Vista la tabella contrattuale, per il riscontro delle condizioni necessarie per il riconoscimento della maggiorazione di cui trattasi e riscontrata la sussistenza delle seguenti lettere:

- condizioni oggettive: A B C D E G H
- condizioni soggettive: A B C E F G H J K L M N P, quest'ultima con attribuzione di responsabilità particolarmente complessa in caso di sostituzione, all. A);

Dato atto che il Segretario dovrà dimostrare, nell'azione quotidiana, capacità, competenza e fattiva collaborazione raggiungendo appieno i risultati attesi e dovrà svolgere con pari positivi risultati le attività ulteriori assegnate ai sensi della lett. d) dell'art. 97 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 42 del citato CCNL Segretari comunali 2001 che:

- attribuisce ai medesimi un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti;
- anche tale retribuzione di risultato, nella percentuale del 10% già in godimento, vale per l'intera convenzione di segreteria e verrà erogata di concerto con il Sindaco capo convenzione del Comune di Calcio;

Vista la scheda di valutazione, all. B), proposta dal Segretario per continuità, in quanto già in uso presso la convenzione di provenienza, che verrà compilata d'intesa tra i tre sindaci e sottoscritta dal Sindaco di Calcio;

Dato atto che l'indennità di risultato sarà erogata solo nel caso di raggiungimento del punteggio minimo previsto nella scheda sopra citata, a conclusione del processo di valutazione della performance, al massimo entro il 30 giugno dell'anno successivo (nel caso di anticipata cessazione dal servizio per qualsiasi causa, entro 3 mesi dall'evento);

Vista la dichiarazione resa dal Segretario ex art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., all. C);

Visto lo Statuto;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 105 e ss. del C.C.N.L. Personale Area Funzioni Locali 2016/2018 del 17/12/2020;

Visto l'art. 50, comma 10, del T.U.E.L., che rimanda al Sindaco l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e l'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997;

Ciò premesso,

DECRETA

ad integrazione dell'incarico già in essere, con decorrenza 1°/07/2024 e fino alla scadenza della convenzione (31/12/2029), salvo successive diverse determinazioni:

- di individuare il Segretario come titolare dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili EQ ai sensi dell'art. 2, comma 9, L. n. 241/1990, con facoltà di nomina di *commissari ad acta* anche nel caso in cui gli atti da adottare, di particolare complessità e specialità, fossero subordinati a competenze connesse alla laurea in giurisprudenza.

Di riconoscere al Segretario, sussistendo le risorse disponibili e verificata la capacità di spesa, la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento nella misura del **15%** da erogarsi su 13 mensilità, in considerazione della rilevanza e del numero delle funzioni aggiuntive assegnate, calcolata come da contratto.

Le funzioni aggiuntive potranno essere revocate, previo contraddittorio, anche prima della scadenza

del mandato elettorale, per:

- ✓ intervenuti mutamenti organizzativi in seno al Comune;
- ✓ mancato raggiungimento degli obiettivi di P.E.G. e/o diversamente assegnati per iscritto dal Sindaco;
- ✓ nei casi previsti dal vigente contratto di categoria.

Qualora per effetto della riorganizzazione della struttura e ripesatura delle indennità di posizione di responsabili, fosse necessario rideterminare la retribuzione della posizione del Segretario per effetto della componente cd. *di galleggiamento*, si applicherà integralmente il CCNL di categoria al momento vigente.

Di attribuire al Segretario l'indennità di risultato nella misura del 10% del monte salari dell'anno precedente, a carico dei comuni pro quota di compartecipazione alla convenzione, da erogare con le modalità di cui in premessa.

DISPONE CHE

il presente provvedimento venga comunicato al Segretario, ai Responsabili di Area, all'ufficio personale, ai Responsabili dei servizi finanziari del Comune di Calcio e Antegnate per i provvedimenti di competenza e pubblicato all'Albo online e sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, sottosezione 1 *Personale*-sottosezione 2 livello *Titolari di incarichi amministrativi di vertice*.

Urago d'Oglio, 16-07-2024

Il Sindaco
GIANLUIGI BRUGALI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005